



..... un altro Lido è possibile

info@unaltrolido.com www.unaltrolido.com

**Al sig. Sindaco
avv. Giorgio Orsoni**

**Al sig. Direttore Generale
dott. Marco Agostini**

Comune di Venezia - Ca' Farsetti

e, p.c.:

**Assessore all'Urbanistica
Direttore Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia
Dirigente Settore Urbanistica Centro Storico e Isole
Presidente della Municipalità di Lido e Pellestrina
Direttore Direzione Decentramento e Città
Dirigente Settore Tecnico Municipalità Lido e Pellestrina
Dirigente Settore Amministrativo Municipalità Lido Pell.
Avvocatura Civica**

*oggetto: adozione Piano di Recupero di Ca' Roman (deliberazione Giunta Com. 460/2011);
richiesta di intervento dell'Amministrazione Comunale in autotutela, precisazioni*

Lo scrivente Coordinamento ha indirizzato, al Sindaco ed al Direttore Generale, in data 27.12.2011 (prot. gen. 0537368) una nota recante un invito all'adozione di un provvedimento in autotutela relativamente al Piano di Recupero dell'ex Colonia Marina di Ca' Roman di cui alla deliberazione di Giunta 460/2011.

A tale proposito, ci è pervenuta - non senza nostra sorpresa - una corposa nota di "risposta" a firma del responsabile della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia (prot. 46681 in data 01.02 2012), indirizzata per conoscenza a numerosi soggetti interessati.

In spirito di civica collaborazione riteniamo opportuno fornirVi le seguenti precisazioni in merito. Indirizziamo la presente nota per conoscenza anche ai diversi soggetti messi a parte della problematica dalla succitata nota del Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia nonché, per completezza, anche al Direttore Amministrativo della Municipalità del Lido, chiamato in causa dalla suddetta nota, ed all'Avvocatura Civica per quanto citata in appresso.

- In premessa della lettera, il Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia ci attribuisce, in merito alle nostre richieste di **accesso agli atti**, la considerazione che *"gli uffici avrebbero dato un riscontro solo parziale e non tempestivo"*. Ciò non è vero. Precisiamo infatti che abbiamo inoltrato parallele richieste alla Municipalità, alla Direzione Ambiente ed alla Direzione Territorio. La prima richiesta ha avuto esito ineccepibile (ci è stato fornito infatti il parere

reso di cui sostanzialmente si tratta); la seconda richiesta non ha effetti sortito alcun riscontro, ma riteniamo che nella sostanza i materiali relativi ci siano stati forniti nell'ambito delle terza richiesta. Quest'ultima ha avuto seguito positivo, anche grazie – è da sottolineare – alla professionalità, cortesia e sollecitudine (tenuto conto del periodo prefestivo e della scadenza per presentare le osservazioni) del personale addetto. Al riguardo desideriamo peraltro precisare quanto segue:

1. la nostra istanza alla Direzione Territorio (p.g. 485821 del 22.11.2011) era già a nostro avviso sufficientemente dettagliata circa i documenti chiesti (“*istruttorie tecniche, pareri tecnici e di organi ...*”), per questo motivo non abbiamo ben capito l’iniziale e tempestivo riscontro della Direzione; grazie tuttavia all’opportuna sollecitazione della stessa (il 16.12.2011) ed alle seguenti interlocuzioni telefoniche e via e-mail del nostro incaricato (Marco Zanetti) i rapporti seguenti sono stati assolutamente produttivi.
2. la telefonata del suddetto (Marco Zanetti) al Dirigente dell’Urbanistica del Centro Storico è stata motivata dal fatto che il personale addetto aveva dato notizia di essere in attesa di un parere dell’Avvocatura Civica sulla possibilità o meno di rendere accessibili tutti i materiali chiesti; nel corso della telefonata venivano chiarite le motivazioni che rendevano legittimo l’accesso e si dà atto che questo veniva effettivamente garantito nel giro di pochi minuti.
3. il Direttore della Direzione Territorio considera – apoditticamente - la nostra richiesta di accesso ai sensi del decreto legislativo 195/2005 “*non pertinente*”, tuttavia così è: essa è stata formalmente presentata ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 195/2005 ed è appena il caso di sottolineare come detta normativa garantisca in modo particolarmente “forte” il diritto di accesso all’informazione ambientale secondo il disposto della Direttiva 2003/4/CE.
4. il Direttore della Direzione Territorio considera inoltre l’esclusione degli “*atti di pianificazione urbanistica in corso di formazione*” dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera c), della legge 241/1990, ma ciò non riguarda assolutamente quanto di cui si discute, trattandosi non di un piano in elaborazione, ma di un piano ormai adottato e pubblicato !
5. la corrispondenza via posta elettronica del sig. Marco Zanetti con il funzionario incaricato, citata solo in parte, aveva lo scopo di appurare solo la completezza della documentazione ricevuta; si veda in proposito quanto da egli comunicato con e-mail del 22 dicembre, ore 16:44:26

“Ancora grazie !

Le confermo il ricevimento di n. 4 file leggibili (verbali delle cds del 9.6.11 e 27.6.11, pareri Commissione Edilizia e Municipalità)

Resta però il problema della completezza della documentazione fornitami: non può che essere, a mio avviso, il Responsabile del procedimento ad attestare che i documenti fornitici corrispondono effettivamente a tutto quanto a fascicolo istruttorio.

Io posso solo domandarmi, ad esempio, come non risultino pareri di Soprintendenza e istruttorie supplementari a seguito dell’istruttoria tecnica della Municipalità, sostanzialmente contraria al piano.

Cordiali saluti”

- Non si comprende la sottolineatura del Direttore della Direzione Territorio con la quale si attribuisce a questo Coordinamento una giustificazione di un **comportamento definito “manifestamente negligente” dell’ufficio della Municipalità**. Invero il Coordinamento ha ricevuto dall’accesso agli atti, perfettamente formalizzato, la nota di trasmissione del parere sottoscritta da un dirigente nell’ambito - si immagina - delle ordinarie funzioni vicarie e non ci pare corretto attribuire alcuna negligenza. Si osserva inoltre che il parere tecnico corrispondeva del resto alle osservazioni, negative, formulate dal Presidente della Municipalità nella conferenza di servizi istruttoria. Non si comprende inoltre l’ulteriore valutazione del citato Direttore secondo cui “*l’ufficio della Municipalità*

stessa non ha ritenuto di dover dare alcuna informazione preventiva, in merito alle proprie determinazioni, all'ufficio responsabile del procedimento, entro i termini regolamentari, ignorando pertanto la più elementare regola di corretta collaborazione fra strutture della stessa Amministrazione", quasi adombrando una diminutio dell'autonomia tecnica dell'ufficio stesso.

- quanto alle asserite, ma non specificate, *"tempistiche di conclusione dei procedimenti urbanistici"* che imponevano **tempi ristretti per la conclusione del procedimento di formazione del piano**, non abbiamo elementi per valutare se ed in che misura esse siano effettivamente stringenti per il responsabile del procedimento (atteso ad esempio il lungo corso di formazione del P.A.T, tuttora in atto); notiamo tuttavia che nella relazione istruttoria allegata alla deliberazione 460/2011 si precisa che la richiesta presentata dalla proprietà dell'area (in data 20 dicembre 2010) faceva riferimento all'art. 22, comma 3, lettera b) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico per l'Edilizia); tale norma riguarda tuttavia *"gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati"*, soggetti alla semplice *"denuncia di inizio di attività"*; ma nel caso in questione pare di essere in presenza della formazione del piano attuativo, piuttosto della sua attuazione.
- La lettera, cosiddetta di risposta, del Direttore della Direzione Territorio si sofferma inoltre, diffusamente, sulle **fasi preliminari di presentazione della proposta di piano**, giungendo ad allegare una nota (datata 30.12.2011) a memoria dell'incontro tenutosi nel mese di maggio con alcune associazioni ambientaliste a cura degli stessi progettisti: non si comprende tuttavia come ciò interessi la richiesta di provvedimento in autotutela, a meno di ritenere che la contrattazione urbanistica sia demandata dall'Amministrazione a rapporti (del tutto informali) tra i soggetti privati direttamente interessati ed alcuni portatori di interessi o attenzioni generali (comitati, associazioni, ecc.). In ogni caso, riteniamo che debba essere distinto l'apprezzamento dato a seguito dell'illustrazione della progettazione edilizia, certamente di qualità, dai successivi approfondimenti circa le componenti ambientali interessate, che, a nostro avviso, comportano la necessità di ridurre l'estensione dell'intervento e di individuare soluzioni sostenibili per l'accessibilità.
- Infine, e **riguardo al merito dei contenuti del parere reso dagli uffici della Municipalità**, la lettera del Direttore della Direzione Territorio non affronta la questione se effettivamente la proposta di Piano di Recupero sia o no in deroga alla strumentazione urbanistica vigente (semplicemente su questo lo scrivente Coordinamento aveva richiamato l'attenzione dei vertici dell'Amministrazione Comunale al fine di un'eventuale opportuna assunzione di misure in autotutela). Si osserva inoltre che nelle conferenze di servizi tenutesi per l'esame della proposta di piano non risulta, né invitato, né presente, un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Venezia, ente che attualmente riveste la competenza urbanistica a livello superiore a seguito dell'intervenuta approvazione del P.T.C.P. Infine, in conclusione, il Direttore cita un parere della Soprintendenza di Venezia, presumibilmente non ancora pervenuto posto che esso non figura tra i documenti resi all'accesso.

Restiamo a disposizione e porgiamo distinti saluti.

Venezia, 6 febbraio 2012

William Pinarello

Coordinamento Associazioni Ambientaliste del Lido

William Pinarello, via Rodi, 2 - Lido di Venezia